



Rif. Prot. 1170076 del 21/09/2022
Cod. Fasc. 420.60.60/2019/GCMN/1531

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica**
Direzione generale valutazioni ambientali (VA)
VA@pec.mite.gov.it

e, p.c.

Regione Marche
Direzione Ambiente e Risorse Idriche
Settore Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali
c.a. Arch. Velia Cremonesi

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 artt. 23, 24 e 25. Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale Statale (VIA).

Progetto inerente lo sviluppo della rete tra Pesaro e Ancona - realizzazione collegamento tra SE Candia e CP Fossombrone e opere connesse.

Proponente: Società Terna Rete Italia S.p.A.

Contributo istruttorio

La presente a riscontro della nota prot. 1170076 del 21/09/2022, con cui si richiede un contributo istruttorio in merito all'intervento indicato in oggetto a seguito delle integrazioni presentate dalla Società Terna S.p.A., con nota prot. n. 79071 del 14/09/2022, acquisite al ns. prot. n. 1141835 del 15/09/2022, a seguito delle richieste di integrazione inoltrate anche dalla PF Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino, con ID 18512164 del 11/12/2019, ora inglobata nello scrivente Settore Genio Civile Marche Nord.

Ai fini dell'inquadramento delle procedure previste dalle disposizioni normative vigenti per la tipologia di opere in progetto, riconducibili alle competenze di questa struttura regionale, si individuano:

- R.D. 523/1904 – autorizzazione idraulica per interferenze delle lavorazioni/opere con corsi d'acqua demaniali o da eseguirsi nell'ambito delle fasce di servitù idraulica (art. 96 lett. f del R.D. 523/1904);
- L.R. 5/2006 in materia di concessioni idrauliche per l'attraversamento/fiancheggiamento, anche aereo, dei corsi d'acqua demaniali;
- parere di competenza previsto dall'art.9 delle Norme di Attuazione del PAI dei bacini marchigiani, per i tratti interferenti con ambiti a pericolosità idraulica censiti nel Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico approvato con DACR 116/2004 e nell'Aggiornamento 2016, approvato con DPCM 14 marzo 2022.
- nulla osta con riferimento alla tutela del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, ovvero istituito ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6/ 2005 "Legge Forestale Regionale";

Dall'esame della documentazione si evince che l'intervento consiste nella realizzazione del collegamento a 150 kV fra le esistenti S/E di Candia e CP di Fossombrone, e consiste nei seguenti interventi:

- intervento 1: declassamento a 150 kV della linea aerea esistente a 220 kV, con varianti localizzate consistenti nella realizzazione di nuovi tratti in aereo e in cavo e nella demolizione di alcuni tratti e sostegni esistenti.
- intervento 2: raccordo in cavo fra la linea declassata (sostegni 33N e 31N) e SE Camerata Picena e CP Camerata Picena
- intervento 3: raccordo in cavo fra la linea declassata (sostegno 112\A) e CP di Fossombrone e smantellamento primo tratto linea aerea esistente a 220 kV verso SE San Lazzaro
- intervento 4: demolizione degli elettrodotti SE Candia-SE Camerata Picena e CP Camerata Picena-SE San Lazzaro



Si evidenziano nel seguito gli aspetti inerenti le interferenze con competenze oggetto di specifico parere/autorizzazione nelle successive fasi progettuali da parte dello scrivente Settore.

Interferenze con corsi d'acqua demaniali

Le lavorazioni che possono interferire con le aree demaniali e le fasce demaniali possono riassumersi in:

- realizzazione nuovi sostegni
- attraversamento in aereo
- attraversamento in cavo su infrastruttura esistente
- attraversamento in cavo con tecnica TOC
- dismissione di tratti aerei
- dismissione di sostegni
- declassamento di tratti aerei

Mentre la dismissione e il declassamento delle linee esistenti interferiscono nella sola fase di cantiere con i corsi d'acqua demaniali, i nuovi tratti realizzati interferiscono con i seguenti settori idraulici demaniali nelle modalità sotto descritte:

- Rio Puto fra il Foglio 14 di Fossombrone e il Foglio 40 di Montefelcino con un attraversamento interrato su strada esistente
- Fosso di Fonte Salari sul Foglio 38 di Montefelcino con un attraversamento interrato su strada esistente
- Fosso di Genga sul Foglio 38 di Montefelcino con attraversamento interrato su strada esistente
- Rio Maggiore fra il Foglio 38 di Montefelcino e il Foglio 20 di Serrungarina con attraversamento interrato su terreno agricolo
- Fosso Scaricalasino fra il Foglio 5 di Orciano (Terreroveresche) e il Foglio 2 di Mondavio con attraversamento aereo, con sostegni distanti dall'area demaniale
- Canale derivazione in sinistra del Torrente Nevola sul Foglio 13 di Ripe (Trecastelli) con attraversamento aereo, verificare in scala 1:2000 la distanza del sostegno 69I con il confine demaniale e il ciglio di sponda
- Torrente Nevola tra il Foglio 13 e il Foglio 18 di Ripe (Trecastelli) con attraversamento aereo, con sostegni distanti dall'area demaniale
- Fosso senza nome affluente in sinistra del fosso della Rapa fra il Foglio 12 e il Foglio 13 di Morro d'Alba con attraversamento aereo, con sostegni distanti dall'area demaniale
- Canale derivazione destra fiume Esino loc. Chiusa fra il Foglio 6 di Agugliano e il Foglio 5 di Camerata Picena con attraversamento interrato su strada esistente
- Fosso dei Petracci fra il Foglio 5 e F6A di Camerata Picena con attraversamento interrato su strada esistente
- Fosso senza nome affluente in sinistra del fosso di Gallignano (loc. C. Capitali) sul Foglio 106 di Ancona con attraversamento aereo, con sostegni distanti dall'area demaniale
- Fosso senza nome affluente in sinistra del fosso di Gallignano (loc. C. Oseman) sul Foglio 106 Ancona con attraversamento aereo, con sostegni distanti dall'area demaniale

Gli attraversamenti/fiancheggiamenti prevedono il rilascio di una concessione idraulica ai sensi della L.R. 5/2006, previo rilascio di autorizzazione idraulica, necessaria anche per le interferenze delle lavorazioni/opere con corsi d'acqua demaniali o da eseguirsi nell'ambito delle fasce di servitù idraulica (art. 96 lett. f del R.D. 523/1904); a tal fine si ricorda che:

- i nuovi sostegni e gli scavi dovranno essere posizionati a non meno di 10 m dalla sommità della sponda e dal confine catastale secondo la condizione più sfavorevole; a tal fine dovrà essere prodotta per ogni interferenza con corsi d'acqua demaniali una cartografia su base catastale in scala 1:2000, in cui verrà riportato il ciglio di sponda, e il citato limite di 10 m;
- dovranno essere prodotti elaborati per descrivere le interferenze sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio.

Si ribadisce che gli attraversamenti in cavo dei settori idraulici non in corrispondenza di infrastrutture esistenti dovranno essere preferibilmente realizzati con la tecnica TOC a salvaguardia dell'integrità dei corpi idrici, in quanto gli impatti possono considerarsi limitati, senza necessità di alterare la sponda o l'alveo.



Interferenze con le aree di esondazione delimitate dal PAI

Valutato che gli interventi interessano le aree inondabili individuate nel Piano per l'Assetto Idrogeologico, per le piene correlate a tempi di ritorno di ordine bisecolare dei corsi d'acqua di seguito elencate.

Bacino del fiume Metauro

- E-05-0008 (R3) con la realizzazione di una nuova linea interrata all'interno dell'impianto esistente (intervento 3)
- E-05-0077 (R1) con la realizzazione di una nuova linea interrata su suolo agricolo (intervento 3)
- E-05-0008 (R3) con il declassamento della linea aerea esistente (intervento 1)
- E-05-0008 (R3) con la demolizione della linea aerea esistente (intervento 4)

Bacino del fiume Cesano

- E-07-0010 (R2) con il declassamento della linea aerea esistente (intervento 1)
- E-07-0010 (R2) con la demolizione della linea aerea esistente (intervento 4)

Bacino del fiume Misa

- E-09-0018 (R4) con la realizzazione di una nuova linea aerea fra i sostegni 69A-69L in variante rispetto al tracciato esistente; il sostegno più prossimo 69I è esterno all'area esondabile (intervento 1)
- E-09-0010 (R4) con la realizzazione di una nuova linea aerea fra i sostegni 69A-69L in variante rispetto al tracciato esistente (il sostegno più prossimo 69H è esterno all'area esondabile) (intervento 1)
- E-09-0010 (R4) con la demolizione del tratto aereo e dei sostegni esistenti fra i sostegni 69A-69L (intervento 1)
- E-09-0007 (R4) con la realizzazione di una nuova linea aerea fra i sostegni 69A-69L in variante rispetto al tracciato esistente (il sostegno più prossimo 69B è esterno all'area esondabile) (intervento 1)
- E-09-0007 (R4) con la realizzazione di un nuovo sostegno 69A posizionato a breve distanza dal sostegno 70 da demolire, entrambi collocati all'interno dell'area esondabile (intervento 1)
- E-09-0007 (R4) con la demolizione del tratto aereo e dei sostegni esistenti fra i sostegni 69A-69L (intervento 1)
- E-09-0007 (R4) con il declassamento della linea aerea esistente (intervento 1)
- E-09-0011 (R2) con la demolizione della linea aerea esistente (intervento 4)
- E-09-0008 (R4) con la demolizione della linea aerea esistente (intervento 4)
- E-09-0023 (R3) con la demolizione della linea aerea esistente (intervento 4)

Bacino del fiume Esino

- E-12-0005 (R3) con il declassamento della linea aerea esistente (intervento 1)
- E-12-0005 (R3) con la realizzazione di una nuova linea in cavo su strada esistente (intervento 2)
- E-12-0005 (R3) con la demolizione della linea aerea esistente (intervento 4)

Sulla base della documentazione presentata le lavorazioni che interessano le aree esondabili sono classificabili in:

- realizzazione di nuovi sostegni
- realizzazioni di nuovi attraversamenti in cavo
- realizzazioni di nuovi attraversamenti in aereo
- demolizione sostegni esistenti
- demolizione linee aeree esistenti
- declassamento linee aeree esistenti

Pertanto, gli interventi in progetto possono essere ricompresi nelle definizioni dell'art. 9 comma 1 lett. i) delle NA del PAI, che necessitano di parere vincolante della Autorità idraulica (di competenza dello scrivente Settore), a tal fine il soggetto attuatore, nelle successive fasi progettuali, dovrà produrre uno studio in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la sostenibilità economica e la compatibilità con la pericolosità delle aree.



Interferenze con Vincolo Idrogeologico - Legge Forestale Regionale

Andrà valutata l'eventuale interferenza delle opere con ambiti perimetrati dal vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 o con aree boscate, come definite nell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 6/2005 - *Legge Forestale Regionale*, in cui il vincolo idrogeologico vige ai sensi dell'art.11 della medesima norma regionale. Qualora si rendano necessarie riduzioni di superfici boscate, consentite nel caso in esame dall'art. 12 della L.R. 6/2005 considerata la valenza di opera pubblica o di interesse pubblico rivestita dall'intervento, nelle successive fasi di progettazione andrà prodotta una relazione botanico vegetazionale redatta da un tecnico abilitato (Dottore Agronomo o Forestale), con specifica tavola grafica sovrapposta a foto aerea (attuale e di progetto).

L'art.12 della summenzionata L.R. 6/2005, a cui si rimanda per maggior dettaglio, dispone in questi casi l'adozione di interventi di compensazione, oppure la possibilità di monetizzazione mediante versamento nelle casse regionali, allorché non vi sia la disponibilità di terreni su cui eseguire il rimboschimento compensativo.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Genio Civile Marche Nord
Dott. Arch. Lucia Taffetani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.